Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Giovedì, 29 febbraio 1968   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 29 FEBBRAIO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974 (dalla serie 1ª/1974 alla serie 31ª/1974), emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella TERZA estrazione eseguita l'8 febbraio 1968; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª e 2ª estrazione.

(800)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Rizzoli Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1968. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1968. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 12 al 15 febbraio 1968. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** Obbligazioni OO.PP. 5 % serie ordinaria, sorteggiate il 13 febbraio 1968. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle sorteggiate il 6 febbraio 1968. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 6,50 % 1959-1979 sorteggiate il 13 febbraio 1968. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma » 6 % - 1967 sorteggiate il 20 febbraio 1968. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 1, 5 e 9 febbraio 1968. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1968. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1968. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1968. — **« Immobiliare Fossatello », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1968. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 14 febbraio 1968. — **Antibiotici Lepetit, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1968. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1968. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1968. — **Sicula Oceanica S.A. (SIOSA), in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1968. — **Comune di Napoli - IV Direzione - Finanza e ragioneria:** Sorteggio obbligazioni debito unificato « Città di Napoli ». — **Credito fondiario della Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1968.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. **1431.**

Inclusione dell'abitato di Serra San Quirico (Ancona) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1055, nell'adunanza del 25 luglio 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Serra San Quirico, in provincia di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1967

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. **1432.**

Mutamento del fine, della denominazione e dello statuto dell'opera pia « Asilo notturno per i poveri », con sede in Portoferraio.

N. 1432. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono mutati il fine e la denominazione dell'opera pia « Asilo notturno per i poveri », con sede in Portoferraio. Viene, altresì, approvato il nuovo statuto di detto ente, che assume la denominazione di « Casa di riposo Corsi-Traditi ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 71. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1967, n. **1433.**

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un complesso immobiliare sito in Firenze.

N. 1433. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare dalla Società SMEC - S.p.A. per il prezzo di L. 920.000.000 il complesso immobiliare sito in Firenze, costituito da due corpi di fabbrica prospicienti uno sul viale Mazzini nn. 61/63 e l'altro sulla via Mannelli nn. 119/121, unitamente ad un locale che si sviluppa sotto i predetti fabbricati e sotto il cortile comune ai due edifici. Dall'acquisto è escluso un locale sotterraneo della superficie di circa mq. 230, esistente nel corpo di fabbrica che dà sulla via Mannelli, nonchè il locale posto al piano interrato di mq. 24 circa, adibito a cabina elettrica.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1968, n. **80.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 22 gennaio 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 96. — GRECO

Repertorio n. 1240

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova per l'insegnamento della clinica odontoiatrica.

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) e questo giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio, nella sede del rettorato dell'Università di Padova (via VIII febbraio n. 9), innanzi a me dottor Pier G. Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'università medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei signori:

Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria;

Organo dott. Giovanni, nato a Padova il 13 maggio 1922, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione universitaria; entrambi residenti in Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi:

da una parte:

il prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898 domiciliato a Padova, rettore dell'Università di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'università stessa ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, debitamente autorizzato dalle competenti autorità accademiche;

dall'altra parte:

il sig. Martin Gino, nato a Pasiano (Udine) il 30 maggio 1922, socio accomandatario e legale rappresentante della « E.R.C.A. » - Emporio ricambi cuscinetti autoaccessori, di Martin Gino & C. Società in accomandita semplice, di Pordenone (Udine), debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dalla deliberazione assembleare del 17 gennaio 1968 che in estratto autentico si allega:

premesso

che l'insegnamento di clinica odontoiotrica, previsto dalla tab. XVIII delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario tra quelli fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, viene impartito presso l'Università di Padova mediante incarico;

che l'importanza di tale disciplina specialistica è andata progressivamente crescendo e che esistono già presso altre facoltà medico-chirurgiche cattedre di ruolo di clinica odontoiatrica sia a carico dello Stato che convenzionate;

che presso il policlinico universitario ha sede un moderno istituto clinico provvisto di idonei locali, servizi operatori, ambulatori, ecc. per l'insegnamento della clinica odontoiatrica;

che la S.a.s. « E.R.C.A. », al fine di consentire che l'insegnamento di clinica odontoiatrica sia impartito da un professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta;

che la facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dell'Università di Padova hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la predetta iniziativa;

tutto ciò premesso

tra la S.a.s. « E.R.C.A. », rappresentata come sopra, e l'Università degli studi di Padova, nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La S.a.s. « E.R.C.A. » di Martin Gino & C., affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova venga attuato l'insegnamento di clinica odontoiatrica, si impegna a versare annualmente all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lett. *a)* per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera *a)* del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga coperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la S.a.s. « E.R.C.A. » si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari la S.a.s. « E.R.C.A. » si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera *b)*.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di clinica odontoiatrica.

L'Università di Padova verserà altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 comma *b)*, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di clinica odontoiatrica e si riterrà tacitamente rinnovata di vent'anni in vent'anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualunque momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio salvo eventuali

responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione di tassa e di bollo, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, che consta di numero cinque facciate e righe ventiquattro della sesta, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato, mediante lettura datane — presenti i testi — ai comparenti, che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Il rettore dell'Università di Padova: Guido FERRO
Gino MARTIN - S.a.s. « E.R.C.A. »
Sergio BRUZZO, teste
Giovanni ORGANO, teste
Pier G. FABBRI COLABICH, ufficiale rogante

Registrato a Padova il 23 gennaio 1968 al n. 54/1 Atti privati. Esatte lire: *esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Corsano (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nella consultazione elettorale del 22 novembre 1964 per il rinnovo del consiglio comunale di Corsano vennero presentate due liste, cui risultarono attribuiti, rispettivamente 16 e 4 seggi.

Malgrado la presenza di una forte maggioranza l'amministrazione è da tempo in crisi a causa degli accesi contrasti sorti in seno a questa, che hanno determinato la completa paralisi dell'attività degli organi comunali.

In tale contesto si è inserito d'indugio ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1967.

Il 25 agosto u.s. il prefetto sollecitava il sindaco a promuovere all'uopo la convocazione del consiglio comunale e, successivamente, essendo l'invito rimasto inascoltato, lo convocava di ufficio per il 23 e il 26 ottobre, ma entrambe le sedute risultavano deserte.

Allo scopo, allora, di porre il civico consesso inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla omissione di un essenziale adempimento di legge, il prefetto — con ordinanza del 27 ottobre notificata a tutti i consiglieri — disponeva due ulteriori sedute del consiglio per il 6 novembre 1967, in prima convocazione, e per il 9 successivo, in seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio, con l'esplicita diffida che in caso di perdurante inerzia sarebbe stato promosso lo scioglimento, previa sospensione, della rappresentanza elettiva, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nonostante il chiaro monito anche queste ultime sedute andavano deserte.

Pertanto il prefetto — considerato che il predetto consiglio comunale si è dimostrato assolutamente incapace di risolvere la grave crisi che ne ha paralizzato l'attività, con conseguente omissione di un preciso obbligo di legge e grave pregiudizio dei pubblici interessi — ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, nominando un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi delle citate disposizioni.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Corsano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine a un essenziale adempimento di legge, la cui inosservanza influisce negativamente sul funzionamento stesso dell'amministrazione, e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause della crisi, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 gennaio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corsano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Mario Gennaro, funzionario di prefettura.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Corsano (Lecce) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per il 1967, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 gennaio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corsano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gennaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(1954)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1968.

Ricostituzione di venticinque comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1964 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso istituto;

Visti le notizie e i dati acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio dell'amministrazione sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle stesse organizzazioni sindacali interessate e degli ordini provinciali dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione dei predetti comitati provinciali;

Decreta:

Sono nominati componenti dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli Ordini provinciali dei medici indicati di seguito per ciascuno dei comitati stessi, dei quali sono membri di diritto il capo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso istituto.

Comitato provinciale di Alessandria:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Robotti Leopoldo e Magrassi Luciano, settore agricoltura;

Bonzano Dante, settore commercio;

Pasquale Ernesto, settore credito e assicurazione;

Coscia Franco, Tacchino Gualtiero, Vignolo Giuseppe, Migliora Angelo e Gallione Giuseppe, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Ronza Renzo, settore agricoltura;

Vasone Aristide, settore commercio;

Bergamin Fabiano, settore credito e assicurazione;

Fontana Luciano, Pilati Silla e Frati Carlo, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Durando Francesco.

Comitato provinciale di Ancona:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Chitarroni Oreste, Giorgi Valeriano e Seri Angelo, settore agricoltura;

Stacchiotti Guerrino, settore commercio;

Lombardi Antonio, settore credito e assicurazione;

Osimani Benito, Astolfi Alberto, Soverchia Amedeo e Bonafoni Gino, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Ciacci Francesco e Eusebi Aldo, settore agricoltura;

Mariotti Mario, settore commercio;

Casciotti Raffaele, settore credito e assicurazione;

Colucci Dino e Stacchiola Remo, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Pellegrini Mario.

Comitato provinciale di Aosta:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Desandrè Attilio, settore agricoltura;

Ciocchetti Primo, settore commercio;

Beneforti Valerio, Guarguaglini Alì, Bianchi Gino, Boccazzi Carlo, Bosonetto Sergio, Roux Ruggero e Ravet Giancarlo, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Mistretta Federico, settore agricoltura;

Luchini Settimo, settore commercio;

Pacherini Bruno, Omodeo-Zorini Vincenzo, Sonzini Antonio e Umena Alfonso, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Binel Bruno.

Comitato provinciale di Arezzo:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Mambelli Elma, Menchetti Lorenzo e Pierallini Ivo, settore agricoltura;

Nocentini Rodolfo, settore commercio;

Lai Guido, settore credito e assicurazione;

Crociani Roberto, Righi Renato, Borgogni Bruno e Seppia Mauro, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Moretti Umberto e Polvani Donato, settore agricoltura;

Landini Olinto, settore commercio;

Pieraccini Giuseppe, settore credito e assicurazione.

Malatesti Virgilio e Stocchi Ezio, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Cartocci Carlo.

Comitato provinciale di Ascoli Piceno:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Carducci Elio, Nuboloni Antonio, Adinolfi Vincenzo, Luzi Marcello e Scaramucci Romeo, settore agricoltura;

Galanti Luigi, settore commercio;

Carpani Luciano, Amadio Giovanni e Florio Marcantonio, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Acciarri Donisio, Sciamanna Leone e Tilli Luigi, settore agricoltura;

Ferranti Spartaco, settore commercio;

Girardi Antonio e Pignaloni Emilio, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Pierucci Stanislao.

Comitato provinciale di Asti:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Bosso Carlo, Carrer Antonio e Viola Luigi, settore agricoltura;

Savina Pietro, settore commercio;

Marello Elio, Ferraris Raffaele, Amerio Secondo, Cossetta Secondo e Grazioli Ermelindo, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Morra Luigi e Berzano Guglielmo, settore agricoltura;

Cuniberti Renzo, settore commercio;

Narbonne Ortelio, Campassi Osvaldo e Boero Luigi, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Parigi Cesare.

Comitato provinciale di Avellino:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Spitalieri Onofrio, Somma Vincenzo e Rinaldi Michele, settore agricoltura;

Alvino Sabino, settore commercio;

Luciano Vincenzo, Biancardi Francesco, Vetrano Stefano, Iannacchero Marino e Pennetta Giuseppe, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Tedesco Arcangelo e Fuoco Vitiello, settore agricoltura;

De Silva Luigi, settore commercio;

Testa Ludovico, Gennarelli Nicola e Spica Umberto, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Guerriero Antonio.

Comitato provinciale di Bari:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Posa Antonio, Mascellaro Michele e Fortunato Pietro, settore agricoltura;

Campanella Vittorino e Saracino Pasquale, settore commercio;

Elia Giuseppe, settore credito e assicurazione;

Pierini Carlo, Sicolo Tommaso e Binetti Antonio, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Pichi Renato e Picchi Ettore, settore agricoltura;

De Giglio Umberto, settore commercio;

Medini Giuseppe, settore credito e assicurazione;

Milella Vittorio e Pietroforte Aldo, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Macchitella Silvestro.

Comitato provinciale di Belluno:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Dallo Ugo, settore agricoltura;

Cecchini Francesco e Padovan Arcangelo, settore commercio;

Bez Luigi, Frassinelli Giovanni, De Kunovich Alessandro, Sforazzini Renato, Dall'Armi Antonio e Munaro Mario, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Pasa Odino, settore agricoltura;

Dal Magro Luigi, settore commercio;

Dalla Rossa Renato, Buzzatti Romualdo, De Lorenzo-Smit Carlo e Paradisi Enrico, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Cucchini Francesco.

Comitato provinciale di Benevento:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Fragnito Guido, Esposito Antonio, Casciello Pasquale e Moscatiello Umberto, settore agricoltura;

Bruno Antonio, settore commercio;

Valastro Alfio, Marchese Luigi, Di Gioia Ettore e Forgione Amleto, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Cotroneo Alfredo, Iannelli Antonio e Costanzo Roberto, settore agricoltura;

D'Andrea Nunzio, settore commercio;

Rummo Antonio e Yevolella Gaetano, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Salomone Megna Armando.

Comitato provinciale di Bergamo:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Zonca Giuliano, settore agricoltura;

Sala Bernardino, settore commercio;

Carissoni Camillo, settore credito e assicurazione;

Gualandris Giuseppe, Dell'Oro Alessandro, Plati Carlo, Archetti Giovanni, Arnoldi Alfredo e Fratus Giovanni, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Pluderi Giovanni, settore agricoltura;

Mazzoleni Eraldo, settore commercio;

Pezzoli Renzo, settore credito e assicurazione;

Gotti Goffredo, Mastalli Cesare e Samotti Caterino, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Gilberti Guido.

Comitato provinciale di Bologna:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Bovina Rinaldo e Palmieri Renato, settore agricoltura;

Merighi Bruno e Lenzarini Luigi, settore commercio;

Boni Marcello, settore credito e assicurazione;

Taliani Vitaliano, Negroni Romano, Panieri Antonio e Neri Francesco, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Tavella Vittorio e Venieri Antonio, settore agricoltura;

Vacchi Walter, settore commercio;

Bianchini Michele, settore credito e assicurazione;

Montefiore Giacomo e Zecchi Ottorino, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Santorelli Pietro.

Comitato provinciale di Brescia:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Rossi Giovanni e Foppoli Giovanni, settore agricoltura;

Galesi Beniamino, settore commercio;

Compagnoni Luigi, settore credito e assicurazione;

Pillitteri Carmelo, Maceri Bernardino, Marsadri Ezio, Uguzzoli Eugenio e Alberti Luigi, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Savoldi Francesco, settore agricoltura;

Massardi Enzo, settore commercio;

Broli Giuseppe, settore credito e assicurazione;

Mascii Pierluigi, Duse Luigi e Bocchio Carlo, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Paganuzzi Augusto.

Comitato provinciale di Brindisi:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Landella Angelo, Piliego Cosimo, Scalera Cosimo e Spagnolo Achino, settore agricoltura;

Iurlaro Osiris, settore commercio;

Amante Antonio, settore credito e assicurazione;

Africa Armando, Martinelli Mario e Mordini Ettore, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Desiato Piccinno Alfonso e Lettere Giuseppe settore agricoltura;
Farina Mario, settore commercio;
Solito Salvatore, settore credito e assicurazione;
Montagna Teodoro e Guttuso Salvino, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Di Summa Vincenzo.

Comitato provinciale di Campobasso:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
La Valle Giuseppe, Arteritano Domenico e D'Angelo Nicolà, settore agricoltura;
Cocchi Giuseppe, settore commercio;
La Penna Girolamo, Musella Carmine, Genovese Domenico, Piscitelli Mario e Petrarca Franco, settore industria;
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Pasquale Mario e Verde Giuseppe, settore agricoltura;
Adelchi Battista, settore commercio;
Alì Ada, Primiano Giovanni e De Capoa Enrico, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Di Giovanni Ernesto.

Comitato provinciale di Catanzaro:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Mauro Mario, Sacco Beniamino e Tassone Ernesto, settore agricoltura;
Mogetta Luigi, settore commercio;
Capilupi Mario, settore credito e assicurazione;
Galati Anton Giulio, Stasi Aldo, Rodinò Rocco e Sirianni Francesco, settore industria;
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Cirillo Giuseppe e La Sorte Carmelo, settore agricoltura;
Zamboni Pesci Giuseppe, settore commercio;
Taddei Luciano, settore credito e assicurazione;
Angotti Alfredo e Barbato Arturo, settore industria.
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Guerrieri Salvatore.

Comitato provinciale di Chieti:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Sciarretta Quintino, Scastiglia Ennio e Mancini Gabriele, settore agricoltura;
Ciancaglini Michelangelo, settore commercio;
Di Renzo Euclide, Silano Enrico, Carulli Guerino, Bevilacqua Licio e Dell'Osa Ennio, settore industria;
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Mezzanotte Paolo e Colanzi Pietro, settore agricoltura;
Porreca Donato, settore commercio;
Calvi Mario, Torrieri Filippo e Gambini Cesare Maria, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Di Iorio Renato.

Comitato provinciale di Como:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Lombardi Evaristo, settore agricoltura;
Paredi Andrea, settore commercio;
Giacomel Giorgio, settore credito e assicurazione;
Valsecchi Pasquale, Capelletti Erminio, Nardini Paolo, Colombo Felice, Ferrari Marte e Pecci Giorgio, settore industria;
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Sala Eugenio, settore agricoltura.
De Mas Ugo, settore commercio;
Zoppolato Arturo, settore credito e assicurazione;
Fattorini Vittorio, Cerofolini Ilario e Dall'Olio Bruno, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Radaelli Antonio.

Comitato provinciale di Cremona:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Zanazzi Eugenio, Tinelli Franco e Bertinelli Pierluigi, settore agricoltura;
Maroli Fiorenzo, settore commercio;
Steffani Gianfranco, settore credito e assicurazione;
Rizzini Mirko, Rigoli Francesco, Cabrini Pietro e Dazieri Gianfranco, settore industria;
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Dacquati Arsenio e Fara Pierluigi, settore agricoltura;
Bazza Ennio, settore commercio;
Colonnelli Carlo, settore credito e assicurazione;
Roncaglio Luigi e Torri Guido, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Coggi Antonio.

Comitato provinciale di Cuneo:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Baralis Gianni e Achino Vittorio, settore agricoltura;
Signanini Paolo, settore commercio;
Bertola Carlo Andrea, settore credito e assicurazione;
Bertolino Roberto, Airaldi Giuseppe, Beccaria Emilio, Capellaro Giacomo e Masanti Domenico, settore industria;
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Peano Angelo, settore agricoltura;
Maccagno Pietro, settore commercio;
Tosco Giovanni, settore credito e assicurazione;
Levi Marco, Lombardi Aldo e Perlo Giovanni, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Donadei Giovanni.

Comitato provinciale di Caltanissetta:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Di Puma Vincenzo, Russo Francesco, Pietrantoni Michele e Scavone Gaspare, settore agricoltura;
Porcasi Benito, settore commercio;
Lomonaco Natale, settore credito e assicurazione;
Palcone Salvatore, Gallo Giuseppe e D'Arpa Antonino, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Cinnirella Andrea e Comparato Antonio, settore agricoltura;
Lombardo Giacomo, settore commercio;
Pichetti Bruno, settore credito e assicurazione;
Malavasi Carlo e Zitta Pier Adolfo, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Papa Gioacchino.

Comitato provinciale di Frosinone:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Merosi Dante e Carbonari Giuseppe, settore agricoltura;
Iafrate Rodolfo, settore commercio;
Bernardini Giulio, settore credito e assicurazione;
Galeone Donato, Ciucci Antonio, Bellardinelli Elio, Palombi Daniele e Cocco Mario, settore industria,
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Lancia Federico e Gaibisso Gerardo, settore agricoltura;
Cervini Angelo, settore commercio;
Ainis Guido, settore credito e assicurazione.
Galella Francesco e Bottaro Ernesto, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Rossilli Ettore.

Comitato provinciale di L'Aquila:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Cherubini Enrico e D'Agostino Comandino, settore agricoltura;
Del Vecchio Domenico, settore commercio;
Muzzi Dante, settore credito e assicurazione;
Giuliani Alessandro, Panella Savino, Jorio Ivo, Iannella Silverio e Fantasia Romano, settore industria;
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Ciolina Giuseppe, settore agricoltura;
Marinelli Umberto, settore commercio;
Roccioletti Alessandro, settore credito e assicurazione;
Mori Giuseppe, Italia Roberto e Barattelli Lucio, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Di Marco Vincenzo.

Comitato provinciale di Massa Carrara:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Boni Claudio e Sassi Giorgio, settore agricoltura;
Toscano Rosario, settore commercio;
Bondielli Giuseppe, Bertoncini Marino Alberto, Cordiviola Piero, Sermattei Eros, Cacciatori Roberto e Brondi Giacomo, settore industria;
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Battaglia Giuseppe, settore agricoltura;
Dell'Amico Sauro, settore commercio;
De Sensi Franco, Lattanzi Mario, Tartarini Gianfranco e Trombacchi Mario, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Figaia Gualtiero.

Comitato provinciale di Udine:

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Colosetti Bruno e Bortuzzo Renzo, settore agricoltura;
Molinari Luigi, settore commercio;
Renosto Marcello, settore credito e assicurazione;
Zatti Mario, Maieron Igino, Riserio Chiappino, Adelchi Fabio e Meneghesso Gino, settore industria;
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Foschi Fabio, settore agricoltura;
Bassi Gino, settore commercio;
Pascolo Mario, settore credito e assicurazione;
Della Longa Dino, Grillo Ermanno e Ingenito Francesco, settore industria;
c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:
Ilardi Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(1765)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1968.
Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma » e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1967, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 11 gennaio 1968, con la quale il commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ha designato quale rappresentante della Camera, in seno al predetto consiglio, il dott. Renato Giovannini in sostituzione del gr. uff. Costantino Parisi;

Decreta:

Il dott. Renato Giovannini è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma », in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, in sostituzione del gr. uff. Costantino Parisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il Ministro: Andreotti

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Alife (Caserta).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 7 dicembre 1964 con la quale il comune di Alife (Caserta) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera della giunta municipale n. 123 dell'11 novembre 1964;

Vista la delibera n. 84 del 21 dicembre 1967 — approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Caserta in data 19 gennaio 1968, n. 20955 — con la quale il Consiglio comunale di Alife (Caserta) ha deciso di revocare la citata delibera della giunta municipale n. 123 dell'11 novembre 1964 e di chiedere il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica esercitata;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Alife (Caserta) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Alife (Caserta).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Caserta con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Caserta o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 13 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1756)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Osilo (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 febbraio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Osilo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Osilo (Sassari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè i suoi centri abitati — formati dal capoluogo e dai nuclei sparsi nella campagna (S. Vittoria, S. Lorenzo) — costituiscono notevoli esempi di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e sopratutto l'abitato urbano di Osilo, accentrato attorno al castello Malaspina rappresenta un bell'esempio di architettura sviluppatasi man mano, dall'età medioevale a quella d'oggi, con l'innata armonia e proporzione di una architettura artigianale e spontanea; mentre l'agro comunale, di sviluppo orograficamente morbido e vario, è tutto un susseguirsi di ariose vedute panoramiche, sia verso l'interno che verso il mare non lontano

e costituisce un ambiente ecologico unitario per l'armonico variare delle zone a coltura agricola, di quelle rimaste allo stato di intatta natura e di quelle pastorali;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Osilo (Sassari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Osilo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari

Verbale della seduta del 14 febbraio 1967

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 14 del mese di febbraio, in Sassari, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente ordine del giorno:

1) Tutela panoramica ed ambientale dell'abitato e del rimanente territorio comunale di Osilo (Sassari).

(*Omissis*).

Il presidente riassume i diversi punti di vista e li illustra ampiamente, esprimendo la personale opinione che, pur salvaguardando ampiamente le possibilità di incrementare l'edilizia rurale senza eccessive remore burocratiche, tutto il territorio comunale di Osilo debba essere assoggettato alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La commissione, dopo che il rappresentante degli agricoltori ha ribadito le necessità relative all'incremento dell'edilizia rurale, approva all'unanimità l'assoggettamento alla legge n. 1497 dell'intero territorio comunale di Osilo. Inoltre raccomanda vivamente che siano tutelate le pubbliche vedute che si possono ammirare dall'abitato, disciplinando e limitando e, se del caso proibendo attività edilizie che possano riuscire dannose anche sotto questo aspetto.

Il motivo dell'assoggettamento alla legge è il seguente: i centri abitati del comune di Osilo costituiti dal capoluogo e dai nuclei sparsi nella campagna (S. Vittoria, S. Lorenzo) costituiscono notevoli esempi di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale. Soprattutto l'abitato urbano di Osilo, accentrato attorno al castello Malaspina rappresenta un bell'esempio di architettura sviluppatasi man mano, dall'età medioevale a quella d'oggi, con l'innata armonia e proporzione di una architettura artigianale e spontanea. L'agro comunale di sviluppo orograficamente morbido e vario, e tutto un susseguirsi di ariose vedute panoramiche, sia verso l'interno che verso il mare lontano. Inoltre esso costituisce un ambiente ecologico unitario per l'armonico variare delle zone a coltura agricola, di quelle pastorali e di quelle rimaste allo stato di intatta natura.

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Autorizzazione al Banco Lariano, società per azioni con sede in Como, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Varese.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1959, con il quale il Banco Lariano, società per azioni con sede in Como, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Albese con Cassano, Albiolo, Appiano Gentile, Argegno, Bellagio, Cabiate, Cantù, Cermenate, Cernobbio, Erba, Griante, Inverigo, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Lomazzo, Lurate Caccivio, Menaggio, Mozzate, Nibionno, Olgiate Comasco, Porlezza, Rovellasca, Rovello Porro, San Fedele Intelvi, Turate, Uggiate Trevano, Como e le sue frazioni di Albate, Camerlata e Ponte Chiasso;

Vista la domanda presentata dallo stesso banco;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco Lariano, società per azioni con sede in Como, con il proprio decreto in data 2 gennaio 1959, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Agra, Arsago Seprio, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano Viconago, Cadrezzate, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Lonate Ceppino, Lozza, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Orino, Osmate Lentate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Saronno, Solbiate Olona, Sumirago, Taino, Ternate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varese, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Vizzola Ticino, tutti in provincia di Varese.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37 terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la pre-

sente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco Lariano.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo, in comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge citata la zona comprendente le località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo nel comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di quadri naturali e di punti di belvedere, da cui si godono i detti quadri paesistici, formati da una felice sintesi di elementi naturali, il cui valore è anche sottolineato dalla posizione collinare in cui si trovano, nella quale si fonde armonicamente anche l'opera dell'uomo che, sin dal medioevo, ha abitato nelle località lasciandovi caratteristici esempi edilizi aventi valore di architettura minore locale;

Decreta:

La zona — costituita dalle località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo — sita nel territorio del comune di Genova ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « allineamento tra il ponte sul rio Rosata a quota 100,70 e i due ponti sul rio Roggia a quota 100,30; rio Roggia fino al fosso del Gauco; fosso del Gauco fino al ponte sulla strada campestre e da qui il percorso stradale, compreso quello del tratto di via Verazzano che corre tra quota 206 e 200 fino al rio Cunietta; rio Cunietta, fino a quota 230,20 e da qui via Verrazzano fino a quota 252,30; sentiero; da qui, a rio Basciari; rio Basciari fino all'incontro con la mulattiera a quota 310 circa; mulattiera fino al quadrivio di quota 390; da qui mulattiera ad est scendente verso il basso fino all'incontro, a quota 350 con un limite di una fascia di m. 200 a partire dal monte Massapello (quota 482) e da qui fascia di m. 200 misurati a valle, verso est; della mulattiera che corre lungo il crinale a partire da monte Massapello verso il monte Riega, fino ad incontrare il rio Ciappa a quota 600 circa; da qui allineamento con la sorgente del rio Carpenea a quota 775, sul versante ovest del monte Proi; rio Carpenea fino alla sua immissione nel torrente Sturla; torrente Sturla fino alla immissione del rio Gnacco; rio Gnacco dalla foce alla sorgente di quota 400 circa, ad ovest del monte Castellaro; dalla sorgente, allineamento con la quota 421,70 del trivio delle mulattiere sulla sella tra i monti Castellaro e Poggiasco e da qui la mulattiera scendente fino alla strada Campora, a quota 341,30; strada Campora fino alla quota 335 e da qui allineamento alla sorgente del rio Cunio a quota 300 circa; rio Cunio fino all'immissione del rio Rosata; rio Rosata fino al ponte di quota 100,70.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova

Estratto verbale n. 52

Oggi, diciannove gennaio millenovecentosessantasette, alle ore quindici e quarantacinque, nella sede della soprintendenza, in via Balbi 10, in Genova, a seguito di regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Genova, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Genova - Proposta di vincolo della località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo.

(*Omissis*).

Il territorio interessato alla disciplina del vincolo, viene così delimitato:

allineamento tra il ponte sul rio Rosata a quota 100,70 e i due ponti sul rio Roggia a quota 100,30; rio Roggia fino al fosso del Gauco; fosso del Gauco fino al ponte sulla strada campestre e da qui il percorso stradale, compreso quello del

tratto di via Verazzano che corre tra quota 206 e 200 fino al rio Cunietta; rio Cunietta, fino a quota 230,20; da qui via da Verazzano fino a quota 252,30; sentiero, da qui, a rio Basciari; rio Basciari sino all'incontro con la mulattiera a quota 310 circa; mulattiera fino al quadrivio di quota 390, da qui mulattiera ad est scendente verso il basso fino all'incontro, a quota 350, con il limite di una fascia di m. 200 a partire dal monte Massapello; quota 482, e da qui limite basso di fascia analoga di m. 200 misurati a valle, verso est, mulattiera fino al quadrivio di quota 390; da qui mulattiera ad est scendente verso il basso fino all'incontro, a quota 350, con il limite di una fascia di m. 200 a partire dal monte Massapello, quota 482, e da qui limite basso di fascia analoga di m. 200 misurati a valle, verso est, della mulattiera che corre lungo il crinale a partire dal monte Massapello verso il monte Riega, fino ad incontrare il rio Ciappa a quota 600 circa; da qui, allineamento con la sorgente del rio Carpenea a quota 775, sul versante ovest del monte Proi; rio Carpenea fino alla sua immissione nel torrente Sturla; torrente Sturla fino all'immissione del rio Gnacco; rio Gnacco dalla foce alla sorgente di quota 400 circa, ad ovest del monte Castellaro; dalla sorgente, allineamento con la quota 421,70 del trivio delle mulattiere sulla sella tra i monti Castellaro e Poggiasco e da qui mulattiera discendente fino alla strada Campora, a quota 341,30; strada Campora fino a quota 335 e da qui allineamento alla sorgente del rio Cunio a quota 300 circa, rio Cunio fino all'immissione del rio Rosata; rio Rosata fino al ponte di quota 100,70.

(1739)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'antico centro abitato e aree adiacenti del comune di Montescaglioso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Matera per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'antico centro abitato e aree adiacenti del comune di Montescaglioso;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montescaglioso;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il nucleo delle antiche case che si arroccano intorno all'abbazia costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, in cui l'opera dell'uomo si fonde con gli elementi della natura, e, inoltre, con le pendici del colle, forma un quadro naturale, ricco di punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona dell'antico centro abitato e aree circostanti sita nel territorio del comune di Montescaglioso ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla strada comunale Montescaglioso-Matera, in corrispondenza del vertice della particella 52 del foglio di mappa n. 14, segue la detta strada nel suo sviluppo sui fogli di mappa nn. 14, 19, 20, 22 e 21; fino al suo innesto sulla via XX Settembre nel foglio n. 21 e prosegue su detta via fino ad incontrare il confine della particella 264, giungendo al confine tra le particelle 84 e 82 e proseguendo sul confine della particella 264 con la particella 82; quindi confine della particella 264 con la particella 82; quindi segue il confine tra i fogli nn. 22 e 15 con il foglio n. 13 lungo le particelle 264, 66, 49, 71, 74, 62, 60, 57, 47 e 46; fino all'innesto sulla strada comunale Vignali in corrispondenza della particella 46 del foglio di mappa n. 15; segue detta strada fino all'incrocio con la strada comunale San Domenico, in corrispondenza del vertice della p ticella 44 del foglio di mappa n. 15 prosegue sulla strada comunale San Domenico per il tratto in comune col confine della particella 19 del foglio di mappa n. 15 e quindi lungo i confini delle particelle 19, 18, 17 e 11 con le particelle 16, 15, 14, 13 e 12 ed ancora segue i confini delle particelle 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5 con il foglio n. 12; ai vertici della particella 5 del foglio di mappa 1 e 8 del foglio di mappa n. 14, passa sul foglio di mappa n. 14 seguendo il confine di questo con il foglio di mappa n. 12 lungo le particelle 8 e 52 del foglio di mappa n. 14 fino all'innesto sulla strada comunale Montescaglioso-Matera in corrispondenza del vertice della particella 52 del foglio di mappa n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

La soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che il comune di Montescaglioso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera

Verbale della seduta

L'anno millenovecentosessantasei il giorno due del mese di marzo, alle ore dieci, nei locali dell'amministrazione provinciale di Matera, a seguito di regolare convocazione fatta a mezzo di raccomandata n. 4/4191 del 16 febbraio 1966, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Matera.

(*Omissis*).

Si passa quindi alla trattazione dell'argomento iscritto al numero uno dell'ordine del giorno:

« Imposizione del vincolo paesistico su una parte del territorio del comune di Montescaglioso ».

(*Omissis*).

La commissione dopo attento esame e discussione all'unanimità delibera, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di imporre il vincolo paesistico sulla parte del comune di Montescaglioso delimitata graficamente sull'allegata planimetria dal perimetro segnato in rosso.

Tale perimetro ha inizio dalla strada comunale Montescaglioso-Matera, in corrispondenza del vertice della particella 52 del foglio di mappa n. 14, segue la detta strada nel suo sviluppo sui fogli di mappa numeri 14, 19, 20, 22 e 21; fino al suo innesto sulla via XX Settembre nel foglio n. 21 e prosegue su detta via fino ad incontrare il confine della particella 264, giungendo al confine tra le particelle 84 e 82 e proseguendo sul confine della particella 264 con la particella 82; quindi segue il confine tra i fogli numeri 22 e 15 con il foglio n. 13 lungo le particelle 264, 66, 49, 71, 74, 62, 60, 57, 47 e 46; fino all'innesto sulla strada comunale Vignali in corrispondenza della particella 46 del foglio di mappa n. 15; segue detta strada fino all'incrocio con la strada comunale San Domenico, in corrispondenza del vertice della particella 44 del foglio di mappa n. 15 prosegue sulla strada comunale San Domenico per il tratto in comune col confine della particella 19 del foglio di mappa n. 15 e quindi lungo i confini delle particelle 19, 18, 17 e 11 con le particelle 16, 15, 14, 13 e 12 ed ancora segue i confini delle particelle 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5 con il foglio n. 12; ai vertici della particella 5 del foglio di mappa 15 e 8 del foglio di mappa n. 14, passa sul foglio di mappa n. 14 seguendo il confine di questo con il foglio di mappa n. 12 lungo le particelle 8 e 52 del foglio di mappa n. 14 fino all'innesto sulla strada comunale Montescaglioso-Matera in corrispondenza del vertice della particella 52 del foglio di mappa n. 14.

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Tramonti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Tramonti;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge all'albo del comune di Tramonti (Salerno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immoblie ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè comprende zone particolarmente ricche di suggestive visuali panoramiche, rappresentate dai centri abitati pittoreschi e caratteristici costituenti le 13 frazioni che compongono il comune armonicamente fuse nell'ambiente naturale e nella tipica vegetazione mediterranea composta prevalentemente da pinete e castagni, nelle quali zone si svolgono, lungo propaggini collinari e valli, strade aventi innumerevoli punti di vista e belvedere da cui è possibile godere lo spettacolo dei quadri naturali e panoramici, aventi per sfondo anche le ridenti e suggestive visuali di Ravello fino in fondo alla valle ove trovasi Maiori;

Visto che, per la particolare natura collinare del predetto territorio e la possibilità di godere i quadri paesaggistici sopramenzionati dalle numerose strade che in esso si svolgono, non è possibile escludere dal vincolo una benchè minima parte del territorio medesimo;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Tramonti (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Tramonti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, gista l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno

Verbale n. 25 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno diciannove dicembre, alle ore dieci, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Sono assenti giustificati: l'arch. cav. del lavoro Matteo D'Agostino, rappresentante degli industriali, e il dott. Vincenzo Schiavo, rappresentante degli agricoltori.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Venturino Panebianco, direttore dei musei provinciali di Salerno

La commissione è convocata per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) TRAMONTI - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Si passa, quindi, a trattare il secondo argomento posto allo ordine del giorno:

Il soprintendente ai monumenti espone la necessità di assicurare un'adeguata tutela alle zone del territorio comunale di

Tramonti che presentano singolari visioni paesistiche, godibili dal pubblico dai belvederi offerti dalla strada provinciale che dalla S.S. 18 Tirrena Inferiore conduce al valido di Chiunzi e a Maiori e dall'altra strada provinciale ora in costruzione tra Chiunzi e Ravello.

Data la particolare condizione orografica di tali zone, si ritiene opportuno sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939 n. 1497 art. 1 (nn. 3 e 4) l'intero territorio del comune di Tramonti.

Il sindaco, pur dichiarandosi d'accordo sull'imposizione dei vincoli, propone di limitare l'estensione delle zone da sottoporre ai vincoli della legge suindicata.

La commissione, dopo ampia ed esauriente discussione, tenuto conto dell'opportunità di estendere l'imposizione dei vincoli d'insieme sull'intero territorio comunale di Tramonti, ricadendo in tutto l'ambito del territorio stesso zone di grande interesse paesistico e turistico, attraversate da strade, che ne costituiscono suggestivi belvederi,

Con l'astensione del sindaco, a maggioranza,

delibera

di proporre l'imposizione dei vincoli d'insieme, ai sensi dello art. 1 (nn. 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune di Tramonti.

Motivazione:

L'intero territorio comunale di Tramonti costituisce un complesso di quadri panoramici naturali, di eccezionale bellezza e suggestione, e godibili dal pubblico dagli innumerevoli belvederi che si susseguono lungo le strade che attraversano il territorio stesso.

(1760)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Sondrio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 settembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Sassella e la zona di S. Lorenzo, site nel territorio del comune di Sondrio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sondrio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè con la loro posizione elevata a ridosso della montagna, dominanti il fondo del centro valle ove scorre il fiume Adda e gran parte dei monti e delle colline dell'alta e media valle, ricoperte di vigneti frammisti a graziose villette e rustici cascinali, fra cui spicca, nella prima, l'antica chiesetta cinquecentesca arroccata su di una sporgenza rocciosa, nella seconda l'antico convento delle suore di Menzingen con il caratteristico campanile, costituiscono un quadro naturale di particolare bellezza e un punto di vista e di belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona della Sassella e la zona di S. Lorenzo, site nel territorio del comune di Sondrio hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Zona della Sassella: a partire dalla strada statale n. 38 dello Stelvio, dove sbocca il viottolo che sale alla chiesa della Sassella, seguendo i confini dei mappali 147, 142, 125, 124, 123 e 122 seguendo poi la strada vicinale che ha all'esterno i mappali 121, 120, 119, 113 e 112 del fg. 46, indi i mappali 322, 389, 344, 381, 394, 350, 448, 380 del foglio 45, fino a congiungersi con la statale n. 38 sempre dello Stelvio.

Zona di S. Lorenzo: linea che parte dalla congiunzione della strada provinciale Sondrio-Valmalenco, delimitato dal mapp. 436 segue la provinciale Sondrio-Triangia sino all'incrocio dei mapp. 26 e 28 del fg. 30; indi mapp. 87, 91 del fg. 31 fino allo sbocco sulla via detta « Colombera » tra i mapp. 91 e 29. Segue questa ultima verso est fino alla congiunzione con la provinciale Sondrio-Valmalenco per giungere nuovamente al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Sondrio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria delle zone vincolate, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio

Verbale n. 2

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) addì 30 (trenta) del mese di settembre, in Sondrio, nella sala della giunta provinciale di Sondrio, alle ore 9, si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presidente, constatato che la commissione è riunita in numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

5) SONDRIO - Vincolo paesistico della zona della Sassella e di S. Lorenzo.

La commissione delibera:

di apporre il vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona di S. Lorenzo, in comune di Sondrio, delimitato dalla linea che parte dalla congiunzione della strada provinciale Sondrio-Valmalenco, delimitata dal mappale 436, segue la provinciale Sondrio-Triangia sino all'incrocio dei mappali 26 e 28 del foglio 30; indi mappali 87, 91 del foglio 31 fino allo sbocco sulla via detta « Colombera » tra i mappali 91 e 29. Segue quest'ultima verso est fino alla congiunzione con la provinciale Sondrio Valmalenco per giungere nuovamente al punto di partenza.

(*Omissis*).

Di apporre il vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1, n 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona di Sassella del comune di Sondrio; delimitato dai seguenti confini:

a partire dalla strada statale n. 38 dello Stelvio, dove sbocca il viottolo che sale alla chiesa della Sassella, seguendo i confini del mapp. 147, 142, 125, 124, 123 e 122 seguendo poi la strada vicinale che ha all'esterno i mapp. 121, 120, 119, 113, 112 del foglio 46, indi i mapp. 322, 389, 344, 381, 394, 350, 448, 380 del foglio 45, fino a congiungersi con la statale n. 38 sempre dello Stelvio

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato del comune di Portobuffolè (Treviso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro abitato del comune di Portobuffolè;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art 2 della precitata legge all'albo del comune di Portobuffolè (Treviso);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Portobuffolè;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, conservando quasi intatta la fisionomia dell'originario borgo medioevale, con il suoi caratteristici edifici minori con le facciate affrescate e gli archi gotici, come la casa ove trascorse gli ultimi anni della sua vita e morì nel 1311 Gaia da Camino, immortalata da Dante nel canto XVI del Purgatorio, e con quelli a carattere monumentale quali la torre del Castello, il Monte di Pietà, il Fontego con la loggia comunale e la porta detta il Torresino con il grande leone di S. Marco in pietra d'Istria, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale e inoltre la zona compresa tra la nuova strada provinciale Oderzo-Pordenone e le mura dell'antico castello costituisce per tutto il suo perimetro tra il ponte sul Livenza e la villa Giustiniani un belvedere sulla cittadina e sui suoi monumenti dal quale si gode la visuale del castello e del superstite borgo medioevale;

Decreta:

La zona del capoluogo del comune di Portobuffolè (Treviso) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a ovest e nord-ovest: l'asse stradale della strada provinciale n. 50 « di Portobuffolè », dal ponte sul Livenza fino al prolungamento del confine tra il mapp. 119 (giardino di villa Giustiniani) e 197 Sez. *A* foglio I; a nord-est ed est: il confine tra i due mappali suindicati, il tratto del mappale 197 - metri quattro circa - in confine col mappale n. 121, il confine tra i mappali 121 e 173, sezione *A*, foglio I, e la canaletta nel vecchio alveo del Livenza a confine con il mappale 243, sezione *B*, foglio II; a sud-est e sud: il confine nord dei mappali 220 e 38 - il confine tra il mappale 38 ed i mappali 34, 35 e 36 - il confine nord dei mappali 224, 48, 18, 17 e 16, parte del mappale 14, 232, il confine est e sud del mappale 45 e sud dei mappali 44 e 43 sezione *B*, foglio III, fino al ponte sul Livenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Portobuffolè provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso

Verbale n. 54

della seduta del giorno 14 dicembre 1965 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) PORTOBUFFOLÈ - Proposta di vincolo zona centro abitato del capoluogo.

La seduta ha inizio alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Treviso.

(*Omissis*).

La commissione, ai sensi dell'art. 1 comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n 1497, propone il vincolo di tutela sulla sottoindicata zona del capoluogo del comune di Portobuffolè entro il perimetro così delimitato e segnato in viola nella allegata planimetria.

A ovest e nord-ovest: L'asse stradale della strada provinciale n. 50 « di Portobuffolè », dal ponte sul Livenza fino al prolungamento del confine tra il mapp. 119 (giardino di villa Giustiniani) e 197, sezione *A*, foglio 1;

A nord-est ed est: Il confine tra i due mappali suindicati, il tratto del mapp. 197, metri quattro circa, in confine col map-

pale 121, il confine tra i mappali 121 e 173, sezione *A*, foglio I, e la canaletta nel vecchio alveo del Livenza a confine con il mappale 243, sezione *B*, foglio II;

A sud-est e sud: Il confine nord dei mappali 220 e 38, il confine tra il mappale 38 ed i mappali 34, 35 e 36, il confine nord dei mappali 224, 48, 18, 17, 16 parte del map. 14, e 232, il confine est e sud del mapp. 45 e sud dei mappali 44 e 43, sezione *B*, foglio III, fino al ponte sul Livenza.

La proposta viene approvata con il voto favorevole di tutti i membri della commissione all'infuori del sindaco di Portobuffolè che esprime voto contrario causa l'estensione del vincolo fino alla provinciale n. 50.

(1735)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Modificazioni alle modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1966, registro n. 33 Finanze, foglio n. 292, con il quale sono state stabilite le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina, nonchè per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dallo art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1967, con il quale, in considerazione della momentanea impossibilità di provvedere alla fornitura della sostanza adulterante prevista dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 settembre 1966, sono state temporaneamente, fino al 28 febbraio 1968, modificate le modalità per eseguire l'adulterazione dei predetti oli da gas;

Considerato che l'amministrazione finanziaria non è ancora in grado di provvedere alla fornitura della cennata sostanza adulterante, per cui si rende necessario disporre una proroga della validità del citato decreto ministeriale 6 novembre 1967;

Decreta:

Articolo unico

La validità del decreto ministeriale 6 novembre 1967, concernente nuove modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina, è prorogata fino a tutto il 30 aprile 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro: PRETI

(2009)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jan Erik Watten, vice console di Norvegia a Milano.

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Motta, Console onorario di Norvegia ad Augusta.

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Eric Berggren, Vice console onorario di Svezia ad Anacapri.

(1782)

In data 5 febbraio 1968 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Paul Wansary, Console del Belgio a Milano.

In data 5 febbraio 1968 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Oistein Bergh, Vice console di Norvegia ad Augusta.

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor George Hendry Brown Cuthbertson, Console di Gran Bretagna a Genova.

(1783)

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Dennis R. Papendick, Vice console degli U.S.A. a Genova.

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Emmanuel Ghikas, Console di Grecia a Genova.

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Peter K. Murphy, Vice console degli U.S.A. a Milano.

(1784)

In data 5 febbraio 1968 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Aage Kjeldsen, Vice console di Norvegia a Genova.

In data 5 febbraio 1968 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Gian Piero Giani, Vice console onorario del Messico a Torino.

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Marjan Tepina, Console generale di Jugoslavia a Trieste.

(1785)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisiologia generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova è vacante la cattedra di fisiologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(1914)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Locate Triulzi (Milano)

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1968, n. 72, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Locate Triulzi (Milano).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1759)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1968, reg. n. 2, foglio n. 317, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. De Luca Renato avverso la nota 10 giugno 1966, n. 11165, con la quale il Ministero dei lavori pubblici aveva rigettato l'istanza del predetto impiegato diretta ad ottenere il passaggio dalla seconda alla prima categoria del personale non di ruolo allo scopo di essere collocato nel ruolo organico della carriera direttiva, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(1723)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1968, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 929.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1937)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1968, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.670.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1938)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1968, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 384.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1936)

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1968, il comune di Piana degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.530.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1943)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1968, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.476.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1939)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1968, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 488.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1944)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1968, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 840.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1946)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1968, il comune di Balestrate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.895.618, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1940)

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1968, il comune di Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.591.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1941)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1968, il comune di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 660.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1840)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1968, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.636.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1945)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Pisticci (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.211.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1841)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1968, il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.331.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1949)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1968, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.881.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1950)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.292.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 890 della *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968.

(1948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 28 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625 —	624,80	624,87	624,855	624,80	—	624,88	624,855	625 —	624,88
$ Can.	574,90	574,50	574,50	574,55	574,90	—	574,60	574,55	574,90	574,65
Fr. Sv.	143,68	143,64	143,64	143,65	143,60	—	143,6450	143,65	143,68	143,66
Kr. D.	83,91	83,88	83,92	83,885	83,85	—	83,91	83,885	83,91	83,90
Kr. N.	87,54	87,51	87,50	87,525	87,45	—	87,52	87,525	87,54	87,52
Kr. Sv.	120,85	120,83	120,875	120,85	120,80	—	120,85	120,85	120,85	120,85
Fol.	173,21	173,18	173,18	173,19	173,15	—	173,20	173,19	173,21	173,17
Fr. B.	12,58	12,583	12,5885	12,5880	12,585	—	12,5870	12,5880	12,58	12,58
Franco francese	127,03	126,94	126,96	126,95	126,95	—	126,9550	126,95	127,03	126,98
Lst.	1503,55	1503,35	1503,40	1503,65	1503 —	—	1503,55	1503,65	1503,55	1503,60
Dm. occ.	156,27	156,18	156,18	156,18	156,15	—	156,17	156,18	156,27	156,18
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1685	24,10	—	24,17	24,1685	24,17	24,175
Escudo Port.	21,84	21,85	21,85	21,845	21,80	—	21,82	21,845	21,84	21,845
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,96	8,9645	8,95	—	8,9650	8,9645	8,96	8,963

Media dei titoli del 28 febbraio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,10
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,625
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,015
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,867
1 Dollaro canadese	574,575
1 Franco svizzero	143,647
1 Corona danese	83,897
1 Corona norvegese	87,522
1 Corona svedese	120,85
1 Fiorino olandese	173,195
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	126,952
1 Lira sterlina	1503,60
1 Marco germanico	156,175
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,832
1 Peseta Sp.	8,965

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1967 (Suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1967 (Suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967 (suppletivo) — Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1966				9.214		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	7.127.970				
	residui	634.937				
	Totale		7.762.907			
Entrate extra-tributarie	competenza	334.558				
	residui	239.870				
	Totale		574.428			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	7.462.528			5.907.682	
	residui	874.807			1.133.088	
	Totale			8.337.335		7.040.770
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	136.361				
	residui	5.737				
	Totale			142.098		
Accensione di prestiti	competenza	907.718				
	residui	15.233				
	Totale			922.951		
Spese in conto capitale	competenza				1.426.700	
	residui				493.477	
	Totale					1.920.177
Rimborso di prestiti	competenza				99.293	
	residui				9.806	
	Totale					109.099
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		5.340.562			5.635.341	
Conti correnti		24.966.047			25.088.920	
Incassi da regolare		4.232.487			4.131.920	
Altre gestioni		10.417.739			10.363.325	
	Totale			44.956.835		45.219.506
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		244.559			249.147	
Pagamenti da regolare		315.385			345.742	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.883.159			1.891.741	
Altri crediti		20.104.632			20.125.859	
	Totale			22.547.735		22.612.489
	Totale complessivo			76.916.168		76.902.041
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967 (suppletivo)				—		14.127
	Totale a pareggio			76.916.168		76.916.168

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1967 (suppletivo) (milioni di lire)		
Fondo di cassa		14.127	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	7.164		
Pagamenti da regolare	182.309		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	352.845		
Altri crediti	1.311.773		
Totale crediti		1.854.091	
In complesso			1.868.218
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.601.649		
Conti correnti	1.670.936		
Incassi da regolare	184.379		
Altre gestioni	437.753		
Totale debiti			5.894.717
Situazione del Tesoro (passività)			4.025.499

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(2017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1968 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° al 31 gennaio 1968			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967			14.127		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie	competenza	207.787			
Entrate extra-tributarie	competenza	15.845			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza		223.632		419.478
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza		66.221		
Spese in conto capitale	competenza				73.479
Accensione di prestiti	competenza		263.000		
Rimborso di prestiti	competenza				12
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		2.010.711		2.288.125	
Conti correnti		348.820		287.002	
Incassi da regolare		209.397		150.127	
Altre gestioni		1.312.103		352.810	
	Totale		3.881.031		3.078.064
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		4.447		273	
Pagamenti da regolare		9.126		17.293	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		—		158.131	
Altri crediti		333		696.417	
	Totale		13.906		872.114
	Totale complessivo		4.461.917		4.448.147
Fondo di cassa al 31 gennaio 1968			—		13.770
	Totale a pareggio		4.461.917		4.461.917

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1968 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		13.770	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	2.989		
Pagamenti da regolare	190.477		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	510.975		
Altri crediti	2.007.857		
Totale crediti		2.712.298	
In complesso			2.726.068
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.324.235		
Conti correnti	1.732.754		
Incassi da regolare	243.649		
Altre gestioni	1.397.046		
Totale debiti			6.697.684
Situazione del Tesoro (passività)			3.971.616
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1968: 206.665 milioni			

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(2057)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1968

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.476.941.672.179 —
Cassa	»	50.455.708.922 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.145.127.732.462 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	228.523.434 —
Anticipazioni	»	825.575.921.873 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.448.953.127.487 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	615.543.480.513 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	384.065.997.459 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	255.384.204.216 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	91.467.953.279 —
Spese	»	5.499.775.127 —
	L.	7.638.244.096.952 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.572.285.379.419 —
	L.	15.210.529.476.371 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.	15.213.122.266.509 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	4.535.022.727.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	39.285.016.183 —
Depositi in conto corrente liberi			»	73.236.146.611 —
Conti correnti vincolati			»	2.389.689.055.231 —
Creditori diversi			»	580.258.012.014 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura			»	891.226.467 —
Rendite del corrente esercizio			»	5.553.674.486 —
			L.	7.623.935.857.992 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	8.455.716.673 —		
Fondo di riserva straordinario	»	5.552.522.287 —		14.308.238.960 —
			L.	7.638.244.096.952 —
Depositanti			»	7.572.285.379.419 —
			L.	15.210.529.476.371 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE			L.	15.213.122.266.509 —

(2018)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1967, registro n. 2 C.E., foglio n. 2, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso, come previsto dall'art. 5 del relativo bando;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Miozzi dott. Beniamino, ispettore generale.

Membri:

Vecchione dott. Ettore, direttore di divisione;
Tanga dott. Pompeo, direttore di divisione;
Papaccio dott. Alberto, direttore di sezione;
Di Janni dott. Antonio, direttore di sezione.

Segretario:

Gilardi dott. Giorgio, consigliere di 1ª classe, e, in caso di sua assenza o impedimento, dott. Amato Mario, consigliere di 2ª classe.

Ai componenti ed al segretario della predetta commissione spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1967

Il Ministro: GRAZIOSI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1968,
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 124

(1813)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste (Circolare 31 gennaio 1968).

Sono disponibili, presso il Ministero delle finanze (nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, n. 45 (quarantacinque) posti di assistente spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di assistente l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(1608)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2711 del 20 aprile 1966, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Mascali, vacante alla data del 30 novembre 1965;

Visto il decreto n. 4361 del 21 giugno 1967, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice;
Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Cutore Pietro Carlo . . . . punti 157,243 su 240
2. Santanoceto Gaetano . . . » 135,060 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 8 febbraio 1968

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2711 del 20 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Mascali, vacante alla data del 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto di pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel predetto concorso;
Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1965, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cutore Pietro Carlo, medico chirurgo, nato a Paternò il 5 giugno 1934, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Mascali.
Il dott. Cutore è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 8 febbraio 1968

Il medico provinciale: SCUDERI

(1626)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario consorziale vacante nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1281, in data 20 marzo 1967, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario presso il consorzio sanitario di Dalmine-Lallio-Treviolo e Stezzano;
Visto il decreto n. 2301 del 31 maggio 1967, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni formulate dal Ministero della sanità, della prefettura di Bergamo, nonchè le proposte dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario presso il consorzio sanitario di Dalmine-Lallio-Treviolo e Stezzano è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale superiore, ufficio medico provinciale di Bergamo;
Pellegrini prof. Giuseppe, docente di patologia medica, università di Pavia;
Checcacci prof. Luigi, docente in igiene, università di Pavia;
Nielfi dott. Antonino, vice prefetto ispettore della prefettura di Bergamo;
Bonetti prof. Franco, ufficiale sanitario di ruolo del comune di Cremona.

Il dott. Francesco Petrella, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.
La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le operazioni relative al concorso avranno luogo presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 8 febbraio 1968

Il medico provinciale: SUSANNA

(1516)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.